



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO
TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Settore 21
Demanio Marittimo,
Contratti di Fiume, di Lago e di Costa
U.d.P. 1.2 Demanio Marittimo Provincia di CS

ASSOCIAZIONE ITALIANO STRA
SEZIONE ALTO TIRRENO COSENTINO
altotirrenocosentino-italianostra@pec.it

e p.c. **PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI COSENZA**
protocollo.prefcs@pec.interno.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI PAOLA
C.A. SIG.R PROCURATORE CAPO
procuratore.procura.paola@giustiziacert.it

AGENZIA DEL DEMANIO
FILIALE CALABRIA
dre_Calabria@pce.agenziademanio.it

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA
SETTORE URBANISTICA E VIGILANZA EDILIZIA
urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA
dm.reggio@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE
cp-crotone@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO
cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it

SABAP - COSENZA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PROVINCIA DI COSENZA
mbac-sabap-cal@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: *Grossi cumuli di sabbia con profondi fossati realizzati lungo la costa tra Diamante e Scalea.*

Con nota del 14.11.2021, acquisita agli atti dipartimentali al prot. n.492460 del 15.11.2021, codesta Associazione segnala che su molte spiagge del litorale tirrenico vengono realizzate a difesa delle strutture balneari, altissimi cumuli di sabbia con profondi fossati che stravolgono in modo considerevole l'assetto naturale della spiaggia ed il paesaggio costiero, impedendo la vista del mare e l'accesso alla spiaggia.

Al riguardo, si riscontra che questo Settore in più occasioni ha avuto modo di rimarcare i preminenti precetti normativi volti a garantire e favorire la salvaguardia delle coste, scongiurare che si possano

perpetrare danneggiamenti nei confronti dell'ambiente e del paesaggio, nonché la tutela della pubblica sicurezza.

In particolare, si fa presente che:

- a. ai sensi dell'art.11 comma 3 del QTRP (Disposizioni normative), "*...nelle zone umide e lungo le coste devono essere preservate le caratteristiche sabbiose dei terreni con la conservazione integrale della fascia predunale e dunale...*",
- b. ai sensi dell'art.9 comma 5 delle norme tecniche del P.S.E.C. (Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera), nelle aree classificate "ad alta pericolosità" di erosione costiera P3 "*Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.*"

Nel merito della questione occorre precisare che i Comuni costieri, rappresentano ciascuno nel proprio territorio di competenza, le Amministrazioni precedenti e i Soggetti preposti all'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo, ai sensi della Legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 nonché gli Enti gestori sia dei rispettivi Strumenti di Pianificazione Comunale di cui alla L.R. 19/2002 (es. Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Temporale, Piani Attuativi Unitari – tra cui il Piano Comunale di Spiaggia, etc.) e sia degli Strumenti di Pianificazione Sovra-Comunali, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (N.A.M.S.) e Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC) e relative Norme di Attuazione (N.A.).

Ciò stante, nell'esercizio delle loro funzioni, al momento del rilascio di ciascun titolo concessorio o di altro procedimento connesso, sono tenuti a valutare una serie di aspetti tecnici e attestare **la positiva valutazione, ai fini istruttori**, con particolare riferimento ai medesimi punti, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare, sono tenuti a ponderare:

- se le zone interessate dall'intervento ricadono o non ricadono nella perimetrazione dei Siti comunitari afferenti alla rete "Natura 2000": SIC, ZPS, SIR, SIN, Aree protette ;
- se le zone interessate dall'intervento ricadono o non ricadono ovvero se interferiscono o non interferiscono, con particolare riferimento alle zone focive, **in aree a rischio idraulico** (R1, R2 R3, R4) e/o in aree d'attenzione per rischio inondazione, per come classificate nel vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- se le zone interessate dall'intervento ricadono o non ricadono ovvero se interferiscono o non interferiscono, con particolare riferimento alle zone focive, in aree a rischio frana (R1, R2, R3, R4) e/o in aree d'attenzione per rischio frana, per come classificate nel vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- se le zone interessate dall'intervento ricadono in aree con alta pericolosità di erosione costiera P3 ovvero con media pericolosità di erosione costiera P2 ovvero con bassa pericolosità di erosione costiera P1, per come classificate nel vigente Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera (PSEC);
- se le zone interessate dall'intervento ricadono o non ricadono ovvero interferiscono o non interferiscono con altri vincoli/obblighi/servitù derivanti dagli strumenti di pianificazione comunali o di area vasta o sovra-comunali, vigenti o adottati;
- l'esistenza di adeguata profondità dell'arenile tale da evitare il rischio di mareggiate per le strutture realizzate e/o da realizzare;
- se tutte le opere previste sono esclusivamente realizzate con strutture amovibili ed aventi carattere di facile rimozione;
- che vi sia l'accesso diretto alla pubblica via al fine di assicurare il pronto intervento dei mezzi di soccorso in caso di necessità.
- ...

L'esame degli aspetti tecnici sopra menzionati, per come previsti dalle norme vigenti in materia, di regola non espone - o comunque contiene - le strutture balneari al rischio di danneggiamenti conseguenti all'azione del mare.

Di regola, a norma del comma 4 dell'art.9 della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii. , *“Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime”*.

Diversamente, la procedura per il mantenimento “annuale” - o in ogni caso oltre il termine della stagione balneare - delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari risulta esplicitata dal dettato dei commi 5, 5bis e 5ter dell'art.9 della L.R. n.17/2005, per come modificata dalla L.R. n.7/2017 e dalla L.R. n.16/2017.


In particolare, a norma dell'art.9 comma 5 della L.R. 17 del 2005, *“Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013”*.

Inoltre, il successivo comma 5bis del medesimo articolo stabilisce che *“Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime”*.

Con la Circolare n.103773 del 21.03.2018, questo Dipartimento ha già avuto occasione di chiarire i contenuti delle modifiche normative introdotte dal legislatore regionale, esplicitando le condizioni che devono essere osservate per il rilascio della relativa autorizzazione, provvedimento che attiene alla sfera della esclusiva responsabilità dei Comuni costieri delegati.

Ciò stante, alla luce dei requisiti tecnici e normativi sopra esposti, richiamando in particolare il principio dettato dall'art.9 della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii. che consente il mantenimento annuale delle strutture amovibili esclusivamente *“a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno”*, e soprattutto *“ove le condizioni territoriali lo consentano”* - vale a dire se necessario per l'esercizio dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione e ove non ci siano problemi di erosione costiera e di rischi di mareggiate - **appare evidente che non è ammessa alcuna modifica della giacitura dell'arenile come la realizzazione di barriere di sabbia.**

IL RESPONSABILE U.D.P. N.1.2
ING. ANTONIO DROISE



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVV. ELVIRA COSTANTINO

